



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

**D.D.L. "PROVVEDIMENTO PROVVISORIO IN MATERIA DI INDENNITA' DI DIREZIONE
E FUNZIONE".**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA


2a Commissione Consiliare Permanente

IL PRESIDENTE

Signor Presidente,
colleghi Consiglieri

Il "provvedimento provvisorio in materia di indennità di direzione e di funzione", che la 2a Commissione Consiliare Permanente (Affari Generali), presieduta dal sottoscritto, ha esaminato e - fatto significativo - ha approvato all'unanimità nella seduta del 7 novembre scorso, ha una rilevanza importante ai fini di un serio tentativo di riordino delle strutture e dei servizi regionali da definirsi con l'apposita legge di Organizzazione. Intanto, perchè si provvede finalmente ad eliminare la pratica di incarichi dirigenziali attribuiti con ordini di servizio dei coordinatori di Settore o di Ufficio non sempre riconoscenti l'operato di quanti pur dirigendo strutture non hanno, di fatto, beneficiato dell'attribuzione dell'indennità di funzione ex art.61 della L.R. 13/88. E poi perchè con il presente provvedimento è possibile conseguire almeno un duplice obiettivo. Primo, la regolarizzazione formale, per forza di atto legislativo, della posizione di quei dirigenti e Funzionari che pur rispondendo della responsabilità di una struttura si sono visti annullare dall'Organo di Controllo il relativo provvedimento di attribuzione dell'indennità ex art. 61, in quanto la deliberazione con cui la Giunta Regionale vi provvedeva ricopriva - a giudizio dell'Organo di Controllo - carattere di provvedimento amministrativo e non legislativo. Secondo obiettivo quello di attivare un importante istituto contrattuale che, come già si diceva, preclude, anche se in

regime di provvisorietà, all'applicazione della disciplina definitiva dell'Istituto stesso, legata ed inserita nella legge di Organizzazione delle strutture e dei servizi regionali, nel rispetto della vigente realtà organizzativa ordinamentale. In virtù di quanto detto finora, potrebbe giustificarsi la politica dei coefficienti di indennità di funzione dirigenziale adottata dalla Regione, e quei dirigenti che nutrivano forti aspettative di maggiorazione degli stessi coefficienti potrebbero trovare risposte più che soddisfacenti con la succitata legge di Organizzazione delle strutture e dei servizi regionali. Va, comunque, riconosciuto a questo provvedimento - così come la 2a Commissione ha fatto - il merito sostanziale di aver indicato in materia di indennità di direzione e funzione un prezioso riferimento normativo, conferendo certezza ad una fattispecie da anni lasciata nella confusione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by a more complex, cursive name or surname.

Consiglio Regionale
della Puglia

2. Commissione Consiliare Permanente
(Affari Generali)

4

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 16 DEL 7/11/91...

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del...7/11/91.....
seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, "Provvedì
provvisorio in materia di indennità di direzione e funzione".

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favore
..... sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'all
to che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata all'unanimità

- 5) La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Tarquinio.....



1 COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.10/P del 25.11.1991

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 25.11.1991 il seguente atto trasmesso dalla II^a Commissione Consiliare in data 20.11.1991 per il prescritto parere ex art. 19 Regolamento Interno Consiglio Regionale.

Proposta di Legge "Provvedimento provvisorio in materia di indennità di direzione e di funzione"

2. Dopo ampia discussione la I Commissione decide di esprimere sulla norma finanziaria il seguente parere:

- favorevole, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

M. De Favorevole: Tondo, Balducci, Colangelo, Copertino, Fitto, Marzo, Sabato, Strazzeri.

Contrario:

di astensione:

Tondo Tondo



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

6

INDENNITA' DI DIREZIONE

ART. 1

L'indennità di cui all'articolo 30 lett. c) e d) della L.R. 9.5.84 n. 26 va attribuita dalla data di entrata in vigore della medesima legge e fino al 31.12.1987 al le unità di personale di prima qualifica funzionale di= rigenziale e di VIII qualifica funzionale che risultano incaricate di responsabilità - direzione di strutture operanti nell'ambito dell'ordinamento regionale ancorché costituite con atti formali, compresi quelli dei Coordi= natori di Settore e/o Uffici, purché antecedenti alla data di entrata in vigore della L.R. 14 aprile 1988 n.13.

Per la responsabilità - direzione delle medesime strut= ture dall'1.1.88 l'indennità compete per i dirigenti di prima qualifica dirigenziale nella misura indicata nel= la lett. c) dell'art.33, primo comma, e per i funziona= ri di VIII qualifica funzionale nella misura di cui a la lett.b) della medesima legge sino al 30.9.90 e dal= l'1.10.90 nella misura modificata dal primo comma del= l'art.42 della L.R. 5 maggio 1990 n. 22.

Le indennità previste dai precedenti commi competono, altresì, e sempre per le medesime strutture, nei casi di mobilità interna motivata da esigenze organizzative e di servizio oltre che nei casi di vacanza di respon= sabile di struttura, ai dirigenti e funzionari alle stes= se preposte successivamente alla data di entrata in vi= gore della L.R.n.13/4/88 n.13.



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

In ogni caso le indennità di responsabilità o direzione previste ai sensi di legge competono limitatamente al periodo di effettivo esercizio dell'incarico.

INDENNITA' di FUNZIONE

Art. 2 Fino all'entrata in vigore della legge di organizzazione delle strutture e dei servizi regionali, l'indennità correlata alla 1ª qualifica funzionale dirigenziale è corrisposta dall'1° Ottobre 1990 secondo i seguenti coefficienti:

- a) 0,9 ai dirigenti coordinatori preposti con provvedimenti della G.R. alla direzione e/o coordinamento dei settori e/o uffici previsti dal vigente ordinamento;
- b) 0,6 ai dirigenti preposti alla direzione di strutture, quale immediata articolazione funzionale delle strutture di cui al punto a), previste da leggi regionali o istituite con atti formali di data certa compresi quelli dei coordinatori dirigenti responsabili, prima dell'entrata in vigore della L.R. 5.5.1990 n.22;
- c) 0,4 ai dirigenti preposti alla direzione di tutte le altre strutture, quali articolazioni funzionali di quelle di cui al precedente punto b), costituite con atti formali compresi quelli dei coordinatori dirigenti responsabili prima dell'entrata in vigore della L.R. 5/5/90, n.22;
- d) 0,1 ai dirigenti che non sono preposti alla direzione di alcuna struttura.

ART. 3 Alla individuazione delle strutture di cui all'art.1, 1° comma, e all'art.2) lett.b) e c), dovrà provvedere con atto ricognitivo la G.R. previa valutazione di apposita commissione presieduta dall'Assessore al Personale o da un suo delegato e così composta:



Consiglio Regionale della Puglia

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

8 ~~4~~

- da n. 2 rappresentanti delle OO.SS. Aziendali maggiormente rappresentative;

- da n.2 dirigenti regionali designati dalla G.R..

Alla costituzione della commissione provvede il Presidente della G.R. con proprio decreto;

Ai membri della commissione compete una indennità secondo le norme della L.R. n.45 del 12.8.1981.

Art. 4 Alla copertura degli oneri finanziari previsti in £.1.300.000.000= per il 1990 ed in £.3.900.000.000= per il 1991, si provvede con l'utilizzo dei fondi di cui al Capit.003020 del Bilancio per l'esercizio 1991.